

Studio Legale

Avv. Alessandro Milanetti

Via delle Cave n. 79 - 00181 Roma

Tel. 06.97841141 Fax 06.21123406 Mobile 3287343487

Email alessandro_milanetti@hotmail.com

P.E.C. alessandromilanetti@ordineavvocatiroma.org

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la Funzione Pubblica, p.e.c.
protocollo_dfp@mailbox.governo.it presente sul registro IPA;
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato p.e.c. **roma@mailcert.avvocaturastato.it** presente sul
registro IPA e **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** censita nel
registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia

p.c. Spett.le Ministero della Giustizia, p.e.c.
gabinetto.ministro@giustiziacert.it presente sul registro IPA;
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato p.e.c. **roma@mailcert.avvocaturastato.it** presente sul
registro IPA e **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** censita nel
registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia

Oggetto: Sig. CHILA' PAOLO c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA / Trichilo Silvia - Valle Daniela
- Misericordia Vanessa +altri

Tar Lazio Roma Sezione IV, R.G. n. 13715/2022

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO DELL'AMMINISTRAZIONE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la Funzione Pubblica**

Il sottoscritto Avv. Alessandro Milanetti (C.F. MLN LSN 78C02 H501 K) con Studio in Roma alla
Via delle Cave n. 79, quale difensore di CHILÁ PAOLO, nato a Reggio di Calabria il 10.08.1999
(C.F. CHL PLA 99M10 H224 E), in esecuzione del Provvedimento n. 9372/2022 REG.PROV.PRES.,
reso nell'ambito del procedimento giurisdizionale n. 13715/2022 REG. RIC., pendente dinanzi alla
Sezione Quarta del Tar Lazio Roma,

PREMESSO CHE

con il predetto Provvedimento presidenziale il Tar Lazio ha disposto la pubblicazione, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, sul proprio sito
istituzionale, del presente Avviso, nei termini ivi descritti, così da integrare il contraddittorio nei
confronti di tutti i controinteressati.

Ciò premesso, in esecuzione del citato provvedimento,

si indicano di seguito:

Autorità giudiziaria adita e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 13715/2022;

Sintesi del ricorso principale con provvedimenti impugnati:

Il Sig. Chilà Paolo adiva il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio sede di Roma, con ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. e di Trichilo Silvia, Misericordia Vanessa, Valle Daniela +altri, per l'annullamento:

- del Provvedimento telematico del 21.07.2022 "ESITO PROVA CHLPLA99M10H224E CHILÀ PAOLO" riferito all'attribuzione di punteggio della prova scritta del Concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, come da Bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in GU n. 26 del 01.04.2022, riferito al Bando pubblicato in G.U. del 01.04.2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tra l'altro prevede l'assunzione Codice DATA-RC - Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria, di n. 82 unità di personale (cfr. allegato 06 del presente ricorso)a;

- della conseguenziale Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità, pubblicata il 23.09.2022 al link http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/graduatoria_vincitori_e_idonei_codice_data_rc.pdf;

- di ogni altro atto agli stessi presupposto, consequenziale nonché, ove occorra, di ogni altro atto prodromico, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o connesso e/o comunque avente il medesimo oggetto.

SUNTO DEI MOTIVI:

Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, e violazione degli artt. 71, 72, 73 e 138 della Costituzione e di norme tecniche.

il ricorrente censura in questa sede la formulazione del quesito n. 2 ("Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?" con risposte possibili 1° "Tre"; 2° "Cinque"; 3° "Quattro").

Tale formulazione va parametrata anche alla formulazione del quesito n. 5 ("Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico; la terza fase è quella definita:", con risposte possibili 1° "istruttoria"; 2° "integrativa dell'efficacia"; 3° "costitutiva").

Ebbene, al quesito n. 2 il Sig. Chilà forniva la risposta "Cinque", reputata errata dalla commissione, ad avviso della quale la risposta corretta sarebbe "Quattro".

Ma se il quesito n. 2 indicava in quattro le fasi del procedimento di approvazione della legge stabilite negli artt. 71 - 73 della Costituzione, quelle del processo di revisione costituzionale non possono che essere cinque, dato che alle ordinarie si aggiunge la fase della nuova, successiva approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima.

Per il resto la legge costituzionale non si discosta dall'ordinario procedimento di approvazione della legge ordinaria.

Inapplicabilità della discrezionalità tecnica nelle ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto.

La risposta ritenuta esatta dalla commissione (“Quattro”) tale non poteva essere per ragioni anche strettamente testuali: a parte l’obbligo di ricomprendere la fase della “iniziativa”, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla: FASE UNO E DUE: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; FASE TRE: l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre - specifica l’ultimo comma - “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); FASE QUATTRO: la promulgazione; FASE CINQUE: la pubblicazione.

Quindi, secondo una lettura più che rigorosa, computando a monte anche la fase dell’iniziativa, le fasi da considerare sarebbero addirittura “sei”.

Non certo “quattro”, come ha ritenuto l’amministrazione in sede concorsuale.

INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

Trattasi dei vincitori e degli idonei inseriti in Graduatoria:

pos.	nome	data nascita	punteggi	preferenza/riserva	vincitore/idoneo
1	Tripodi Alessia	09/07/1999	36,375 24,375 12	Si	VINCITORE
2	Morabito Roberta	06/11/1997	35,25 23,25 12		VINCITORE
3	SCONTI TIZIANA	14/06/1986	35,25 23,25 12		VINCITORE
4	Richichi Vittoria	20/04/2002	33,75 21,75 12		VINCITORE
5	Tarzia Enrico	07/12/1986	33,375 27,375 6		VINCITORE
6	MODAFFERI GIANLUCA	12/08/2002	33 21 12		VINCITORE
7	TAVELLA MARIANGELA	25/08/1989	31,875 25,875 6	Si	VINCITORE
8	GATTUSO SAMUELE LORENZO	05/03/2002	31,75 21,75 10		VINCITORE
9	ROGOLINO GREGORIO	01/07/1997	30,75 27,75 3		VINCITORE
10	Cannatà Maria Chiara	15/12/1987	30,375 24,375 6	Si	VINCITORE
11	pulvirenti nadia	21/10/1992	30,375 24,375 6		VINCITORE
12	SICLARI FRANCESCA	12/11/1994	30 24 6		VINCITORE
13	POLETTI ANTONIO CLAUDIO BENITO	23/01/1988	29,875 25,875 4		VINCITORE
14	Rapisarda Claudia	22/12/1995	29,625 23,625 6		VINCITORE
15	Nicolò Agostino	15/02/1990	29,625 23,625 6		VINCITORE
16	Zanghì Francesco	11/11/1989	29,625 23,625 6		VINCITORE
17	Alecci Simone	15/06/1998	29,5 24 5,5		VINCITORE

18	Fiorentini Giuseppe	15/10/1980	29,375	24,375	5		VINCITORE
19	Taverna Jessica	10/06/1990	29,25	23,25	6	Si	VINCITORE
20	Minniti Antonio Diego	06/12/1986	29,25	23,25	6		VINCITORE
21	Romeo Carmela elena	18/08/1974	29,25	23,25	6		VINCITORE
22	Romeo Carmen Consuelo	14/09/1991	29	24	5	Si	VINCITORE
23	Pinnizzotto Tiziana	05/12/1980	28,875	26,625	2,25		VINCITORE
24	Morabito Salvatore	14/09/1972	28,75	27,75	1	Si	VINCITORE
25	CASCIANO CARMELA ROSARIA	25/05/1973	28,5	22,5	6	Si	VINCITORE
26	Musolino Demetrio	10/10/1998	28,5	22,5	6		VINCITORE
27	Nocera Danilo	12/06/1998	28,5	21	7,5		VINCITORE
28	Giacobbe Raffaele	31/03/1988	28,5	25,5	3		VINCITORE
29	STRATI VALERIA	14/08/1985	28,5	22,5	6		VINCITORE
30	PANSERA BRUNO	06/06/1991	28,25	27,75	0,5		VINCITORE
31	LOFARO RITA	30/08/1977	28,125	22,125	6	Si	VINCITORE
32	QUATTRONE CRISTINA	25/03/1991	28,125	22,125	6	Si	VINCITORE
33	MANICA FEDERICA	18/05/1993	28,125	22,125	6		VINCITORE
34	Quattrone Orsola Alessandra	24/03/1990	28,125	22,125	6		VINCITORE
35	TEDESCO SERAFINA	30/01/1976	28,125	22,125	6		VINCITORE
36	STELITANO MICHELA	05/03/1975	28,125	22,125	6		VINCITORE
37	Miceli francesca	19/02/1976	27,875	22,875	5		VINCITORE
38	STRATI ILARIA	13/10/1988	27,75	21,75	6		VINCITORE
39	PICERNO VALERIA	01/08/1982	27,75	21,75	6		VINCITORE
40	Zampella Sainato Alessandro	01/08/1987	27,5	24	3,5		VINCITORE
41	Sottile Pasquale	13/09/1986	27,5	24	3,5		VINCITORE
42	Boccuti Eleonora	14/06/1993	27,375	24,375	3		VINCITORE
43	Romeo Giuseppe	14/06/1989	27,375	21,375	6		VINCITORE
44	SITIBONDO DAVIDE	20/10/1994	27,25	24	3,25		VINCITORE
45	Zema Daniele Andrea	13/07/1984	27,25	27	0,25		VINCITORE
46	Pellicanò Antonino Ernesto	08/09/1982	27,25	25,5	1,75		VINCITORE
47	Zurzolo Gianluca	16/12/1980	27,25	23,25	4		VINCITORE
48	Polimeni Marco	27/02/1999	27,125	23,625	3,5		VINCITORE
49	Luvarà Giuseppe	28/08/1995	27,125	22,125	5		VINCITORE

50	nicolò vincenzo	14/07/1999	27 22,5 4,5		VINCITORE
51	Tedesco Cristel	13/06/1989	27 23,25 3,75		VINCITORE
52	Sorrenti Andrea	14/04/1989	27 24 3		VINCITORE
53	Ruffa Antonio	15/01/1982	27 25,5 1,5		VINCITORE
54	Cugliandro Angela	09/08/1995	26,875 22,125 4,75	Si	VINCITORE
55	MORABITO PASQUALE	06/12/1978	26,875 24,375 2,5		VINCITORE
56	PROCOPIO GIOVANNA	16/04/1977	26,75 24,75 2	Si	VINCITORE
57	belfiore rosalia	20/07/1979	26,625 22,875 3,75		VINCITORE
58	Pantano Teodoro	16/07/1989	26,375 25,125 1,25		VINCITORE
59	Belsito Tommaso	22/05/1986	26,375 22,875 3,5		VINCITORE
60	VENTURA Monica	10/09/1976	26,375 22,875 3,5		VINCITORE
61	Suraci Pierfrancesco	16/04/1980	26,25 24,75 1,5		VINCITORE
62	FRANCO MASSIMILIANO	08/01/1983	26,125 22,125 4		VINCITORE
63	ROMANO GISELLA	10/06/1975	26,125 22,125 4		VINCITORE
64	Papalia Giada	07/05/1994	26 22,5 3,5	Si	VINCITORE
65	STILO GIUSEPPE	05/09/1977	26 22,5 3,5	Si	VINCITORE
66	ROMEO BARBARA	28/05/1980	26 22,5 3,5		VINCITORE
67	Fulco Ilaria	20/03/1998	25,5 22,5 3		VINCITORE
68	PENSABENE CATERINA	27/02/1974	25,5 21 4,5		VINCITORE
69	MORTARA MARIO	16/04/1971	25,5 23,25 2,25		VINCITORE
70	TRICHILO SILVIA	25/09/1995	25,375 22,125 3,25		VINCITORE
71	MISERICORDIA VANESSA	17/06/1991	25,375 23,625 1,75		VINCITORE
72	Rizzi Danilo	08/05/1966	25,375 25,125 0,25		VINCITORE
73	NICOLO' FRANCESCO ALESSANDRO	03/03/1999	25,25 23,25 2		VINCITORE
74	CIANO ALBANESE MARCO	26/11/1988	25,125 23,625 1,5		VINCITORE
75	SILVESTRO SALVATORE	26/12/1974	25 22,5 2,5	Si	VINCITORE
76	Maltese Antonio	31/07/1989	25 21,75 3,25		VINCITORE
77	Albanese Nadia	29/11/1978	25 23,25 1,75		VINCITORE
78	Valle Daniela	13/09/1974	25 22,5 2,5		VINCITORE
83	Foti Antonino	25/06/1992	24,75 23,25 1,5	Si SI	VINCITORE
100	Ruggiero Angelica	05/09/1977	23,5 21 2,5	Si Si	VINCITORE
120	Cotugno Andrea	15/04/1983	22,25 21,75 0,5	Si	VINCITORE

122	D'Amico Fortunato	13/10/1986	22,125	21,375	0,75	Si SI	VINCITORE
79	Casciano Antonio Salvatore	19/07/1977	24,875	22,875	2	Si	IDONEO
80	Chilà Paolo	10/08/1999	24,875	21,375	3,5		IDONEO
81	Marcianó Gaetano	21/12/1998	24,875	21,375	3,5		IDONEO
82	Ficara Massimo	16/03/1988	24,875	23,625	1,25		IDONEO
84	Tripodi Sandro	16/09/1991	24,75	23,25	1,5		IDONEO
85	FEMIA GABRIELE	02/05/1984	24,625	22,875	1,75		IDONEO
86	LAROSA NICOLA	21/11/1979	24,5	21	3,5	Si	IDONEO
87	MORELLO ARIANNA	20/12/1997	24,5	21	3,5		IDONEO
88	CLEMENO GERARDO	31/10/1978	24,5	21	3,5		IDONEO
89	FALCO SIMONA	16/06/1998	24,375	21,375	3		IDONEO
90	Pezzimenti Francesco Antonio	13/02/1979	24,375	21,375	3		IDONEO
91	NICOLE DEMETRIO	07/04/1994	24,25	22,5	1,75		IDONEO
92	Puliatti Vincenzo Giuseppe	28/04/1974	24,25	23,25	1		IDONEO
93	BORRUTO SALVATORE	04/08/1985	24	22,5	1,5		IDONEO
94	VITALE VINCENZO	20/06/1975	23,875	23,625	0,25	Si	IDONEO
95	FORTUGNO DOMENICA	07/10/2002	23,875	21,375	2,5		IDONEO
96	alvaro carmine	09/03/1991	23,875	22,125	1,75		IDONEO
97	VICARI MARIACHIARA	09/06/1991	23,75	21	2,75	Si	IDONEO
98	Calarese Flora	21/09/1989	23,75	23,25	0,5		IDONEO
99	MINNITI TIZIANA	01/02/1984	23,625	22,125	1,5	Si	IDONEO
101	Mazza Daniela	26/06/1982	23,5	21,75	1,75		IDONEO
102	CALLEA DOMENICO	10/02/2000	23,375	21,375	2		IDONEO
103	Scappatura Pasquale	03/10/1992	23,25	22,5	0,75		IDONEO
104	Adavastro Maria Annunziata	16/06/1992	23,25	21,75	1,5		IDONEO
105	Bolognino Visciglia Massimiliano	11/10/1989	23,25	21,75	1,5		IDONEO
106	violante ottavio	08/01/1985	23,25	21,75	1,5		IDONEO
107	Favasuli Federico	04/11/1995	23,125	22,125	1		IDONEO
108	Galizia Salvatore	07/09/1991	23,125	21,375	1,75		IDONEO
109	Mannuzza Donatella	15/01/1991	23,125	21,375	1,75		IDONEO
110	Nostro Marco	07/06/1999	23	21	2		IDONEO
111	COSTARELLA ALESSIA	28/07/1993	23	21	2		IDONEO

112 Zaffino Anna Rosaria	09/05/1984	22,875	21,375	1,5	IDONEO
113 MUSCO ANNAMARIA ELVIRA	02/06/1971	22,75	21,75	1 Si	IDONEO
114 Larizza Ferdinando	30/01/1991	22,75	21,75	1	IDONEO
115 Tripodi Giuseppe	26/07/1980	22,75	21,75	1	IDONEO
116 Mondello Marta Nunziata	01/03/1989	22,625	22,125	0,5	IDONEO
117 favasuli antonio	21/05/1987	22,625	22,125	0,5	IDONEO
118 Varapodio Chiara	12/11/1997	22,5	21	1,5	IDONEO
119 Longo Cristian	18/09/2000	22,375	21,375	1	IDONEO
121 Mancuso Angelo	05/09/1980	22,25	21	1,25	IDONEO
123 Nappa Maria Grazia	10/08/1987	21,5	21	0,5	IDONEO
124 SCORDO FRANCESCO	31/03/1983	21,5	21	0,5	IDONEO
125 Barbera Gianfranco	20/05/1981	21,5	21	0,5	IDONEO
126 FRANCONI ANTONIO	15/03/1979	21,25	21	0,25	IDONEO
127 Gatto Orlando	12/02/1964	21,25	21	0,25	IDONEO

Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il Sig. CHILÁ PAOLO, nato a Reggio di Calabria il 10.08.1999 (C.F. CHL PLA 99M10 H224 E), residente in Reggio di Calabria alla Via Reggio Campi n. 27C loc. Terreti, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Cave n. 79, presso l'Avv. Alessandro Milanetti (C.F. MLN LSN 78C02 H501 K), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che dichiara il proprio numero di fax 06.21123406 e la propria p.e.c. alessandromilanetti@ordineavvocatiroma.org - Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. (C.F. 97591110586), con sede in Roma alla Via Arenula n. 70, indirizzo di p.e.c. gabinetto.ministro@giustiziacerit.it estratto dal registro IPA in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020; elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, indirizzi di p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it presente sul registro IPA e ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it censito nel registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia - Resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Sig.ra Trichilo Silvia (C.F. TRC SLV 95P65 H224 U), n. 70 in Graduatoria, residente in Reggio di Calabria alla Via Miniera Gallina n. 56;

Sig.ra Misericordia Vanessa (C.F. MSR VSS 91H57 H224 X), n. 71 in Graduatoria, residente in Reggio di Calabria alla Via Siracusa n. 11;

Sig.ra Valle Daniela (C.F. VLL DNL 74P53 H224 O), n. 78 in Graduatoria, residente in Reggio di Calabria Via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 3 lett. D

(+ altri)

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

- del Provvedimento telematico del 21.07.2022 “ESITO PROVA CHLPLA99M10H224E CHILÀ PAOLO” riferito all’attribuzione di punteggio della prova scritta del Concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, come da Bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in GU n. 26 del 01.04.2022, riferito al Bando pubblicato in G.U. del 01.04.2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tra l’altro prevede l’assunzione Codice DATA-RC - Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria, di n. 82 unità di personale (cfr. allegato 06 del presente ricorso);
- della conseguenziale Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità, pubblicata il 23.09.2022 al link http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/graduatoria_vincitori_e_idonei_codice_data_rc.pdf;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, consequenziale nonché, ove occorra, di ogni altro atto prodromico, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o connesso e/o comunque avente il medesimo oggetto.

FATTO

In data 01.04.2022 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Bando per Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Tale Bando prevedeva, tra l’altro, per il Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, l’assunzione a tempo determinato di n. 82 unità di personale non dirigenziale da inserire con il profilo di operatore di data entry, area seconda, fascia economica F1, da inserire appunto nel Distretto di competenza.

In data 27.04.2022 il Sig. Chilà Paolo trasmetteva ritualmente la domanda per la partecipazione al suddetto Concorso.

In data 22.06.2022 si svolgeva in Rende (CS), presso il “Cosenza Expo”, Padiglione Lucmar, Via Amundsen, la prova scritta prevista all’art. 7 del Bando.

Tale prova, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso, consisteva in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di sessanta minuti e con punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

All’art. 7 comma 3 del Bando era ulteriormente previsto che a ciascuna risposta fosse attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: + 0,75 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta sbagliata: - 0,375 punti.

In particolare, per quanto concerne il quesito n. 2 della prova “Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?”, venivano riportate le seguenti risposte, tra cui il candidato avrebbe dovuto scegliere quella giusta: “Tre - Cinque - Quattro”.

Ebbene, il Sig. Chilà rispondeva “Cinque”, ma il sistema automatico, in sede di correzione pubblicata nella scheda “Esito Prova” in data 21.07.2022, ne evidenziava l’erroneità, riportando come la risposta corretta fosse invece “Quattro”.

Ne discendeva l’attribuzione, in capo al candidato, per quella domanda, di un punteggio negativo di 0,375 punti.

In ogni caso, il Sig. Chilà risultava aver superato la prova scritta, col punteggio complessivo di 21,375 punti.

In data 23.09.2022 veniva pubblicata sul portale “Concorsi e riqualificazione PA, Commissione interministeriale RIPAM”, al link http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/graduatoria_vincitori_e_idonei_codice_data_rc.pdf, la Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità.

L’odierno ricorrente veniva inserito in posizione n. 80 come “idoneo” ma non come “vincitore”, maturando un punteggio complessivo di punti 24,875, di cui appunto 21,375 punti derivanti dalla prova scritta, e 3,5 punti come titoli.

Invero, laddove l’amministrazione avesse riconosciuto la correttezza della risposta formalizzata dal candidato al sopra rammentato quesito n. 2 (“Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?”), il Sig. Chilà avrebbe maturato un punteggio della prova scritta di complessivi 22,5 punti (ossia 21,375 riconosciuti dall’amministrazione, più 0,375 punti indebitamente sottratti per la risposta ritenuta erronea, più 0,75 punti ulteriori per la correttezza della risposta), e così totali 26 punti in Graduatoria.

È evidente che il Sig. Chilà sarebbe stato inserito in una posizione ben più elevata, non meno del posto n. 66 della Graduatoria, risultando dunque “vincitore” di Concorso, non mero “idoneo”.

Ritiene il Sig. Chilà Paolo che l'amministrazione abbia erroneamente giudicato la propria persona, allorquando veniva fornita la risposta al sopra richiamato quesito n. 2 della prova scritta.

L'amministrazione avrebbe dovuto considerare giusta la risposta "Cinque" al quesito posto all'attenzione del candidato, non già la risposta "Quattro", come invece riportava il sistema di correzione automatica e di conseguenziale attribuzione del punteggio.

A tal riguardo, si pongono all'attenzione dell'adito Tribunale i seguenti motivi in

DIRITTO

L'amministrazione è incorsa nel caso che ci occupa in un palese eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, e violazione degli artt. 71, 72, 73 e 138 della Costituzione e di norme tecniche.

Si consideri quanto appresso:

il ricorrente censura in questa sede la formulazione del quesito n. 2 ("Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?" con risposte possibili 1° "Tre"; 2° "Cinque"; 3° "Quattro").

Tale formulazione va parametrata anche alla formulazione del quesito n. 5 ("Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico; la terza fase è quella definita:", con risposte possibili 1° "istruttoria"; 2° "integrativa dell'efficacia"; 3° "costitutiva").

Ebbene, al quesito n. 2 il Sig. Chilà forniva la risposta "Cinque", reputata errata dalla commissione, ad avviso della quale la risposta corretta sarebbe "Quattro".

Ma se il quesito n. 2 indicava in quattro le fasi del procedimento di approvazione della legge stabilite negli artt. 71 - 73 della Costituzione, quelle del processo di revisione costituzionale non possono che essere cinque, dato che alle ordinarie si aggiunge la fase della nuova, successiva approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima.

Per il resto la legge costituzionale non si discosta dall'ordinario procedimento di approvazione della legge ordinaria.

Sicché, in ragione del carattere rigido della Costituzione, il proprium del procedimento di revisione è che esso di connoti per un'ulteriore qualificante approvazione ad opera delle due Camere.

Si volga ulteriormente l'attenzione al dettato dell'art. 138 della Costituzione.

Esaminando l'evoluzione di suddetto articolo, oggetto del quesito n. 2 in questa sede censurato, ci si avvede che:

a) il 16 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approvava il seguente articolo (su proposta on. Perassi), con il seguente testo: "L'iniziativa delle revisioni costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere. Le revisioni costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle Camere in due letture con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera. Una legge di revisione costituzionale, salvo che sia stata adottata in seconda lettura da ciascuna delle due Camere con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, è sottoposta al referendum popolare se ne è fatta domanda entro tre mesi da un quinto dei membri di una Camera o da 500 mila cittadini aventi diritto di voto";

b) il testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione (art. 130 del progetto) fu, poi, il seguente: "La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere. La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera. La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali. Non si fa luogo a referendum, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri";

c) il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approvò il seguente articolo: "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi, ed approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nel voto finale in seconda lettura. La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri";

d) seguì il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 (art. 138), dopo il quale si pervenne al testo definitivo dell'art. 138: "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda

votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Invero, la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano eventualmente quattro - come ritenuto dal sistema di correzione automatica della prova scritta oggetto del presente ricorso - è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell’art. 138 sia stato espunto il riferimento alla fase “iniziativa” (quest’ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall’art. 71 della Costituzione).

Ma l’interpretazione più lineare dell’eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell’iniziativa all’ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l’iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo).

A ciò sia aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“Quattro”) tale non possa essere per ragioni anche strettamente testuali: a parte l’obbligo di ricomprendere la fase della “iniziativa”, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla:

FASE UNO E DUE: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome;

FASE TRE: l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”); mentre - specifica l’ultimo comma - “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”);

FASE QUATTRO: la promulgazione;

FASE CINQUE: la pubblicazione.

Quindi, secondo una lettura più che rigorosa, computando a monte anche la fase dell’iniziativa, le fasi da considerare sarebbero addirittura “sei”.

Non certo “quattro”, come ha ritenuto l’amministrazione in sede concorsuale.

Deve dunque esser censurato in questa sede l’eccesso di potere in cui è incorso il Ministero.

Se è pur vero che la p.a. gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare - come invece accaduto nella specie - nella manifesta irragionevolezza ed illogicità.

Per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile da parte del Giudice amministrativo.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza ha precisato che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (cfr. ex pluribus, Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

Tanto più che non può mai configurarsi una discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande a risposta multipla, perché ogni quiz deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 della Carta Costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Applicare la discrezionalità nei quesiti a risposta multipla sarebbe come attribuire all’amministrazione un potere di valutazione soggettivo, parziale e non univoco.

Il Giudice amministrativo deve quindi censurare la valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L’esercizio della discrezionalità nelle valutazioni delle prove concorsuali deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.

Ebbene, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (cfr. si vedano tra le tante,

T.A.R. Lazio, Sez. Terza-quater, n. 7392/2018; T.A.R. Lazio, Sez. Terza-quater, n. 7095/2018; T.A.R. Lazio, Sez. Terza-quater, n. 5288/2018).

Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c.p.a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione della penalità in relazione al quesito mal posto.

Invero, se a tale domanda venisse riconosciuto il punteggio positivo - come è giusto che sia - il ricorrente si collocherebbe come vincitore nella Graduatoria, tenuto conto del distretto di destinazione (Corte d'Appello di Reggio Calabria), e quindi con la certezza di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione.

L'assegnazione del punteggio positivo si conforma inoltre alle logiche meritocratiche, atteso che il ricorrente in sede d'esame è stato pregiudicato dal fatto di ritrovarsi di fronte ad una domanda mal posta.

Ebbene, come già evidenziato in premessa, la riformulazione della risposta della prova scritta nei termini richiesti determina l'attribuzione in capo al candidato di complessivi 22,5 punti, in luogo dei 21,375 punti riconosciuti in sede di correzione, e dunque di totali 26 punti in Graduatoria finale.

Sia doveroso evidenziare che della medesima questione ha avuto modo di pronunciarsi già codesto ill.mo Tribunale, con Sentenza del 21.09.2022 che viene allegata al presente ricorso (cfr. doc. 11).

Tanto sopra premesso ed argomentato, salvo ulteriormente argomentare e dedurre, anche attraverso la proposizione di motivi aggiunti, il sottoscritto Avvocato, nella qualità e nell'interesse del Sig. Chilà Paolo,

RICORRE

avanti a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché lo stesso Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- dichiarare illegittimo perché nullo e/o annullabile e, quindi, annullarlo, per le ragioni di cui al presente ricorso, il Provvedimento telematico del 21.07.2022 "ESITO PROVA CHLPLA99M10H224E CHILÀ PAOLO" riferito all'attribuzione di punteggio della prova scritta del Concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, come da Bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in GU n. 26 del 01.04.2022, riferito al Bando pubblicato in G.U. del 01.04.2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tra l'altro prevede l'assunzione Codice DATA-RC - Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria, di n. 82 unità di personale;

- dichiarare illegittima perché nulla e/o annullabile e, quindi, annullarla, per le ragioni di cui al presente ricorso, la Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità, pubblicata il 23.09.2022;

- conseguentemente, dichiarare eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta e dunque dichiarare che il Sig. Chilà Paolo ha maturato un punteggio della prova scritta di complessivi 22,5 punti, e così un punteggio di totali 26 punti in Graduatoria;

- dichiarare illegittimi perché nulli e/o annullabili, e, quindi, annullarli, nonché tutti quanti gli altri atti presupposti e/o connessi e/ consequenziali, endoprocedimentali, presupposti e/o comunque aventi il medesimo oggetto.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Salvis Juribus

Roma, li 18.10.2022

Avv. Alessandro Milanetti

Si trasmettono i seguenti atti e documenti:

01. Bando Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la

copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n.26 del 1-4-2022);

02. domanda di partecipazione Sig. Chilà Paolo;
03. ricevuta di trasmissione della domanda di partecipazione;
04. diario d'esame ed istruzioni di partecipazione;
05. convocazione per sostenere la prova scritta;
06. attestato di partecipazione alla prova scritta Sig. Chilà Paolo;
07. Provvedimento telematico del 21.07.2022 "ESITO PROVA CHLPLA99M10H224E CHILÀ PAOLO";
08. avviso pubblicazione esiti prove scritte;
09. Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Reggio Calabria, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_RC 82 unità, pubblicata il 23.09.2022;
10. avviso pubblicazione Graduatorie;
11. Sentenza TAR Lazio del 21.09.2022.

Parte ricorrente ha provveduto alla notificazione del presente ricorso anche alle persone di n. 3 controinteressati, posizionati in Graduatoria quali candidati vincitori.

Si chiede, ai sensi dell'art. 49 c. III c.p.a., di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami a tutti gli altri controinteressati, nei modi e nelle forme che l'adito Tribunale vorrà indicare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia relativa alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, per la quale il contributo dovuto è di euro 325,00; sussiste tuttavia esenzione ex art. 9 comma I bis DPR 115/2002 in quanto il ricorrente non è titolare di un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo DPR (come da dichiarazione che si allega in sede di iscrizione a ruolo del presente ricorso).

Salvis Juribus

Roma, li 18.10.2022

Avv. Alessandro Milanetti

La pubblicazione viene effettuata in ossequio al sovra emarginato Decreto (Provvedimento n. 9372/2022 REG.PROV.PRES., R.G. 13715/2022 REG. RIC)

Si avverte che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Provvedimento n. 9372/2022 REG.PROV.PRES., reso nell'ambito del procedimento giurisdizionale n. 13715/2022 REG. RIC., pendente dinanzi alla Sezione Quarta del Tar Lazio Roma, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si allegano:

- Provvedimento n. 9372/2022 REG.PROV.PRES., R.G. 13715/2022 REG. RIC.
- Ricorso al TAR Lazio Roma Sig. Chilà Paolo.

Roma, li 28.11.2022

Con Osservanza

Avv. Alessandro Milanetti